



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.10.2006
COM(2006) 561 definitivo

2006/0181 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad una posizione comune in seno al consiglio di cooperazione Comunità europea-Sud Africa in merito alla modifica dei pertinenti allegati dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, mirante ad abolire gradualmente ovvero eliminare del tutto i dazi su alcuni prodotti automobilistici nell'ambito del TDCA

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'articolo 106, paragrafo 1 dell'Accordo UE-SA per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) autorizza il consiglio di cooperazione a modificare il TDCA per accelerare la riduzione dei dazi doganali impartendo al processo un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 11, o comunque a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate. In tale contesto la proposta decisione del Consiglio mira ad abolire gradualmente ovvero eliminare del tutto i dazi su alcuni prodotti automobilistici.

- **Contesto generale**

Tale progetto di decisione fa seguito a un accordo sul settore automobilistico raggiunto dalle due parti a livello politico il 6 aprile 2006. Si tratta di un accordo equilibrato, raggiunto dopo un lungo periodo di intensi negoziati iniziato nel 1999 al termine del TDCA. La soluzione di questo difficile problema costituisce non solo un segnale estremamente positivo per gli operatori economici interessati, che da tempo aspettavano con impazienza una soluzione trasparente e prevedibile, ma anche per il futuro delle relazioni commerciali UE-SA, alle quali si sta attualmente dando la forma di una nuova e più ambiziosa partnership.

- **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Il progetto di decisione rientra in una più ampia attività di revisione che le due parti hanno convenuto di intraprendere a norma dell'articolo 103 del TDCA.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti sono state consultate oralmente sul contenuto dell'accordo raggiunto il 6 aprile 2006. I rappresentanti dell'industria automobilistica dell'UE sono stati regolarmente informati sull'esito dei colloqui per tutto il periodo dei negoziati.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Tale decisione tiene conto del consolidamento delle preferenze tariffarie accordate al Sudafrica nel contesto del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sui prodotti automobilistici, nonché dell'eliminazione dei dazi su alcuni prodotti automobilistici. Viene proposto che tale modifica del TDCA entri in vigore dal 1° ottobre 2006.

- **Base giuridica**

Articolo 133 del trattato che istituisce la CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Tale proposta consoliderà nel TDCA l'attuale dazio SPG di cui il Sudafrica beneficia già (prima della graduazione) e pertanto non costituisce un cambiamento rilevante del trattamento tariffario e delle prescrizioni amministrative (prove d'origine). La forma di azione proposta (decisione del Consiglio nell'ambito del consiglio di cooperazione UE-SA) è la più semplice possibile nel contesto del quadro giuridico UE-SA (TDCA).

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

È l'unico modo per modificare le disposizioni commerciali del TDCA.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

A causa dell'incidenza finanziaria sulle risorse proprie dell'UE (entrate doganali) la proposta ha un'incidenza sul bilancio comunitario. Tale incidenza è sintetizzata nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad una posizione comune in seno al consiglio di cooperazione Comunità europea-Sud Africa in merito alla modifica dei pertinenti allegati dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, mirante ad abolire gradualmente ovvero eliminare del tutto i dazi su alcuni prodotti automobilistici nell'ambito del TDCA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE UEROPEA,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea , in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire agli operatori economici chiarezza, prevedibilità economica nel lungo termine e certezza del diritto si ritiene opportuno consolidare, inserendole nell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro (TDCA)¹, le restanti preferenze tariffarie accordate al Sudafrica nel contesto del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sui prodotti automobilistici, nonché l'eliminazione dei dazi su alcuni prodotti automobilistici non ancora interessati dalle concessioni tariffarie della Comunità elencate nei pertinenti allegati del TDCA.
- (2) Grazie all'acclusa decisione del consiglio congiunto di cooperazione il Sudafrica, nella sua qualità di attuale beneficiario del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, usufruirà del trattamento preferenziale stabilito da un accordo commerciale, incluse tutte le preferenze riguardanti prodotti automobilistici disposte dal regime tariffario che figura nel regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate²,

¹ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 2.

² GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare nell'ambito del consiglio congiunto di cooperazione in merito alle modifiche da apportare ai pertinenti allegati dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, al fine di tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie accordate al Sudafrica nell'ambito del sistema comunitario di preferenze generalizzate (SPG) dovrà basarsi sul progetto di decisione del consiglio di cooperazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

PROGETTO DI DECISIONE N. .../ 2006

DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA

in merito

alle modifiche da apportare all'allegato II, elenco 4 dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, nell'intento di abolire gradualmente ovvero eliminare del tutto i dazi su alcuni prodotti automobilistici nell'ambito del TDCA

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro (TDCA), firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire agli operatori economici chiarezza, prevedibilità economica nel lungo termine e certezza del diritto le parti hanno convenuto di consolidare inserendole nel TDCA le restanti preferenze tariffarie accordate al Sudafrica nel contesto del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sui prodotti automobilistici, e non ancora interessate dalle concessioni tariffarie della Comunità elencate nell'allegato II, elenco 4 del TDCA.
- (2) L'articolo 106, paragrafo 1 del TDCA autorizza il consiglio di cooperazione a modificare il TDCA per accelerare la riduzione dei dazi doganali impartendo al processo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 11, o comunque a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate.
- (3) La presente decisione prevale su quanto disposto dall'articolo 11 relativamente ai prodotti in questione.
- (4) È auspicabile garantire una transizione agevole dal SPG al regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dal TDCA autorizzando, per un periodo determinato, la presentazione di prove d'origine SPG (certificato di origine modulo A o dichiarazione su fattura),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II, elenco 4 del TDCA è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione prevale su quanto disposto dall'articolo 11 del TDCA relativamente alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione.

Articolo 3

Le prove d'origine rilasciate in Sudafrica nell'ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sono accettate nella Comunità europea come prove valide dell'origine nell'ambito del regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dal TDCA, a condizione che:

- (i) la prova d'origine sia presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione;
- (ii) la prova d'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente decisione;
- iii) la prova d'origine sia presentata all'atto dell'importazione nella Comunità europea per fruire delle preferenze tariffarie concesse in precedenza nell'ambito del SPG e consolidate dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'1 ottobre 2006.

Fatto a,

*Per il consiglio di associazione
Il Presidente*

ALLEGATO

CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO DELLA TARIFFA COMUNITARIA

(di cui all'articolo 11 dell'accordo)

(Vedere l'allegato del progetto di decisione del Consiglio)

Codice NC 2006	1.10-31.12.2006	2007	2008
8703 10 11	3.5	1.5	0
8703 10 18	3.5	1.5	0
8703 21 10	3.5	1.5	0
8703 21 90	3.5	1.5	0
8703 22 10	3.5	1.5	0
8703 22 90	3.5	1.5	0
8703 23 11	3.5	1.5	0
8703 23 19	3.5	1.5	0
8703 23 90	3.5	1.5	0
8703 24 10	3.5	1.5	0
8703 24 90	3.5	1.5	0
8703 31 10	3.5	1.5	0
8703 31 90	3.5	1.5	0
8703 32 11	3.5	1.5	0
8703 32 19	3.5	1.5	0
8703 32 90	3.5	1.5	0
8703 33 11	3.5	1.5	0
8703 33 19	3.5	1.5	0
8703 33 90	3.5	1.5	0
8703 90 10	3.5	1.5	0
8703 90 90	3.5	1.5	0
01/10/2006			
8706 00 11	0		
8706 00 19	0		

8706 00 91	0
8706 00 99	0
8707 10 10	0
8707 10 90	0
8707 90 10	0
8707 90 90	0
8708 10 10	0
8708 10 90	0
8708 21 10	0
8708 21 90	0
8708 29 10	0
8708 29 90	0
8708 31 10	0
8708 31 91	0
8708 31 99	0
8708 39 10	0
8708 39 90	0
8708 40 10	0
8708 40 90	0
8708 50 10	0
8708 50 90	0
8708 60 10	0
8708 60 91	0
8708 60 99	0
8708 70 10	0
8708 70 50	0
8708 70 91	0
8708 70 99	0

8708 80 10	0
8708 80 90	0
8708 91 10	0
8708 91 90	0
8708 92 10	0
8708 92 90	0
8708 93 10	0
8708 93 90	0
8708 94 10	0
8708 94 90	0
8708 99 11	0
8708 99 19	0
8708 99 30	0
8708 99 50	0
8708 99 92	0
8708 99 98	0

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate – l'effetto è il seguente

Mio UER (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi con inizio gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	- 30.5	- 7.6
Articolo...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo...	8	6			

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi dopo deduzione del 25% delle spese di riscossione.

Articolo...					
-------------	--	--	--	--	--

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI